



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT - PENNSYLVANIA - U.S.A.

C.a.p. 86090 - Part.Iva 00069890945 - Tel. 0865-57135 - Fax 0865-57113 - E-mail info@comune.longano.is.it

Prot. n.

li, 19 SET. 2015

ORDINANZA N. 20/2015

Oggetto: Taglio di boschi di proprietà privata presenti sul territorio comunale – obbligo di comunicazione al Comune.-

IL SINDACO

PREMESSO:

- CHE NEL CORSO DELL'ATTIVITA' DI TAGLIO DI BOSCHI DI PROPRIETA' PRIVATA SI STANNO VERIFICANDO FREQUENTI EPISODI DI SCONFINAMENTO E DI TAGLIO DI SEZIONI BOSCHIVE DI PROPRIETA' PUBBLICA;
- CHE, ALTRESI', SI STANNO VERIFICANDO EPISODI DI TAGLIO NON AUTORIZZATO DI SEZIONI BOSCHIVE DI PROPRIETA' PUBBLICA E/O PRIVATA DA PARTE DI IMPRESE BOSCHIVE OPERANTI SUL TERRITORIO PER CONTO DI PRIVATI;

VISTA LA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2000, N. 6 – LEGGE FORESTALE DELLA REGIONE MOLISE;

VISTO, IN PARTICOLARE L'ART. 8 DELLA SUDDETTA LEGGE, RELATIVO AL TAGLIO DI BOSCHI DI PROPRIETA' PRIVATA CHE PREVEDE CHE "OGNI PRIVATO CHE INTENDE EFFETTUARE UN TAGLIO DI BOSCO DEVE COMUNICARE, 30 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEL TAGLIO, AL COMUNE, ALLA COMUNITA' MONTANA ED AL C.F.S. COMPETENTE PER TERRITORIO, LA VOLONTA' DI EFFETTUARE IL TAGLIO DEL BOSCO E DEVE ALLEGARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVAMENTE ALLE PIANTE DA RILASCIARE O TAGLIARE E DELLA RELATIVA SUPERFICIE E PARTICELLA CATASTALE. DALLA COMUNICAZIONE DECORRE IL TERMINE DI DUE ANNI PER EFFETTUARE LA TAGLIATA";

VISTO, ALTRESI', L'ART. 16 DELLA SUDDETTA LEGGE CHE PREVEDE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE BOSCHIVE;

CONSIDERATO CHE LE NORME DETTATE DALL'ART. 8 SONO SPESO IGNORATE DAI PRIVATI CHE PROCEDONO AL TAGLIO DI BOSCHI, ANCHE PERCHE' NON SONO STABILITE SANZIONI PER GLI INADEMPIENTI;

RITENUTO NECESSARIO, INTERVENIRE IN MERITO ALLA MATERIA TRATTATA, AL FINE DI TUTELARE IL PATRIMONIO BOSCHIVO PUBBLICO E PRIVATO E DI MONITORARE L'ATTIVITA' DI TAGLIO SUL TERRITORIO COMUNALE;

VISTO IL D. LGS. N. 267/2000;

VISTO LO STATUTO COMUNALE;

VISTO IL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE SINDACALI;

DATO ATTO DELLA CARATTERISTICA CONTINGIBILE ED URGENTE DEL PROVVEDIMENTO;

ORDINA

E' FATTO OBBLIGO AI SOGGETTI PRIVATI CHE INTENDONO EFFETTUARE TAGLI DI BOSCHI DI LORO PROPRIETA':

- DI COMUNICARE AL COMUNE, 30 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEL TAGLIO, LA VOLONTA' DI EFFETTUARE IL TAGLIO, INDICANDO INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA SEZIONE BOSCHIVA DA TAGLIARE, LA SUPERFICIE ED I DATI CATASTALI (FOGLIO E PARTICELLA);
- DI COMUNICARE AL COMUNE I DATI DELL'IMPRESA BOSCHIVA INCARICATA DELLE OPERAZIONI DI TAGLIO;
- DI COMUNICARE LA DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI DI TAGLIO E LA DATA DI FINE DELLE STESSSE OPERAZIONI, CHE DEVONO COMUNQUE CONCLUDERSI ENTRO 2 ANNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA VOLONTA' DI EFFETTUARE IL TAGLIO;

LA PRESENTE ORDINANZA HA VALIDITA' SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

A CHIUNQUE NON RISPETTERA' QUANTO STABILITO CON LA PRESENTE ORDINANZA, NON ESSENDO PREVISTE SANZIONI PECUNIARIE DIVERSE, SARÀ APPLICATA LA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA DA € 25,00 AD € 500,00, COME PREVISTO DALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA E' INCARICATO DI DARE ADEGUATA PUBBLICITA' AL PRESENTE PROVVEDIMENTO MEDIANTE LA SUA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE NONCHE' MEDIANTE I CONSUETI MODI DI DIFFUSIONE.

A NORMA DELL'ART. 3, COMMA 4, DELLA LEGGE 07/08/1990, N. 241, SI AVVERTE CHE, AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6/12/1971, N. 1034, CHIUNQUE VI ABbia INTERESSE, POTRA' RICORRERE PER INCOMPLETEZZA, PER ECCESSO DI POTERE O PER VIOLAZIONE DI LEGGE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE, AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI CAMPOBASSO.

A NORMA DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 241/1990, SI RENDE NOTO CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL DOTT. ANTONIO DITRI, L'UFFICIO TECNICO COADUUVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE.

IL SINDACO
(Dott. ANTONIO DITRI)

